

**COPIA**



**COMUNE DI QUART**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 24**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE N.26/2 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 11/98, RELATIVA AD ALCUNE MODIFICHE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, ALLA CARTOGRAFIA ED AI VINCOLI.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

**CONSIGLIO COMUNALE**

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Sì
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Sì
PALLUA Bruno - Consigliere	Sì
HERIN Silvano - Consigliere	Sì
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Sì
PONSETTI Joel - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Sì
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Sì
FIORI Paolo - Consigliere	Sì
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Giust.
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	Sì
GRECO Roberto - Consigliere	Sì
DIANO Antonino - Consigliere	Sì
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Giust.
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Giust.
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Sì
FOIS Roberto - Consigliere	Sì
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Giust.
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

**APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE N.26/2 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 11/98, RELATIVA AD ALCUNE MODIFICHE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, ALLA CARTOGRAFIA ED AI VINCOLI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2220 del 9 maggio 1980;

VISTE le varianti al Piano Regolatore:

<b>numero</b>	<b>Sostanziale/non sostanziale</b>	<b>Estremi adozione/approvazione</b>
1		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
2		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
3		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 6760 in data 11 ottobre 1985;
4		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
5		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
6		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 6947 in data 18 ottobre 1985;
10		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2896 in data 28 giugno 1996;
12		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2515 in data 20 luglio 1998;
13	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 27 novembre 1998;
14	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 27 novembre 1998;
15	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2001;
16	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 28 novembre 2003;
17	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 28 novembre 2003;

18	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2005;
19	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 21 ottobre 2005;
20	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2010;
21	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 22 febbraio 2008;
22	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 15 giugno 2009;
23	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 29 ottobre 2009;
24	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 31 marzo 2010;
25	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 26 giugno 2010;
25/1	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 53 del 27 ottobre 2011;
26	sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 6 del 18 febbraio 2012 avente ad oggetto: “adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta): accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale e approvazione definitiva della variante.”
26/1	Non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2013.

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione sul BUR in data 6 marzo 2012, è terminato il periodo di salvaguardia e la variante sostanziale ha assunto piena efficacia.

RICHIAMATA la determinazione del segretario comunale n. 167/2012 con cui si incaricava dell'arch. Massimo VENNARI, con studio in Quart (AO), di redigere la variante al PRG di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2014 avente ad oggetto “adozione della variante non sostanziale n. 26/2 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/1998, relativa ad alcune modifiche delle norme tecniche di attuazione, alla cartografia ed ai vincoli.”;

RICHIAMATO l'art.16 della LR 11/98 di seguito riportato:

## Articolo 16

*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG*

1. *Previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.*

2. *Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.*

3. *La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.*

DATO ATTO che sono stati adottati i seguenti adempimenti:

1. Pubblicazione all'albo digitale del Comune della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2014, dal 3 aprile 2014 al 18 aprile 2014;
2. Pubblicazione sul profilo web, tramite accesso diretto dalla home page, di tutti gli elaborati costituenti la variante, compresa la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2014;
3. Pubblicazione all'albo digitale, sul sito web, nelle bacheche comunali e all'albo tradizionale dell'avviso del Sindaco dall'11 aprile 2014 al 26 maggio 2014;
4. Deposito in pubblica visione, degli atti della variante, presso l'ufficio tecnico del Comune per quarantacinque giorni interi e consecutivi, compresi i festivi a partire dall'11 aprile 2014 e cioè fino al 26 maggio 2014, termine ultimo entro cui chiunque ha avuto la facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse;
5. Trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della documentazione costituente la variante al fine dell'eventuale formulazione di proprie osservazioni;
6. Tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale (pubblicazione in data 14 aprile 2014 su Gazzetta Matin e in data 15 aprile 2014 su La Stampa);

DATO ATTO che è pervenuta nota dall'Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Pianificazione territoriale del 16 giugno 2014 con le seguenti osservazioni:

- Articolo 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero) comma 6, 9, 10: si chiede di completare la norma modificando, dopo le parole *“l'autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata a:”*, i due alinea proposti dalla variante nel modo seguente:  
*“- all'acquisizione o l'affitto di posti auto, già realizzati dal Comune, che a seguito della verifica della dotazione dei posti auto, risultano disponibili;  
- alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Consiglio comunale.  
I proventi derivanti dalla monetizzazione dei posti auto saranno destinati alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune nella sottozona interessata dall'intervento.”*
- Tabella “EG3”: non si concorda con le modifiche introdotte dal punto di vista formale. Si chiede, pertanto, di inserire nella tabella vigente in calce alla stessa le seguenti due nuove note:

- “NB2: sul mappale distinto al catasto al Fg. 11 mappale 54 ricadente nella sottozona Eg87, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 4, per le destinazioni d’uso di cui all’art. 10 comma 3 lettere h), l), z) e dd) ad esclusione della possibilità di realizzare l’alloggio di conduzione. I manufatti realizzati dovranno essere rimossi alla cessazione di ogni attività di tipo agro-silvo-pastorale.”;
- “NB3: nella sottozona Eg8 è ammessa la destinazione di cui al comma 3, ad usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale, lettera dd).”.
- Sottozona Fb5: in merito alla riduzione dell’area a servizio ri10, si constata l’esistenza, sui terreni interessati da detto servizio, di un parcheggio. Si chiede di verificare l’esatta perimetrazione del parcheggio esistente, qualora pubblico, e se, con l’introduzione della variante, la dotazione di posti auto e di verde pubblico sia compromessa.

UDITO l’intervento del Vice Sindaco che illustra i contenuti della variante oltre a leggere le osservazioni pervenute da parte dell’ufficio regionale competente in materia di urbanistica e proporre le seguenti conto delle deduzioni:

#### 1° punto

- Articolo 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero) comma 6, 9, 10: si chiede di completare la norma modificando, dopo le parole “l’autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata a:”, i due alinea proposti dalla variante nel modo seguente:
  - “- all’acquisizione o l’affitto di posti auto, già realizzati dal Comune, che a seguito della verifica della dotazione dei posti auto , risultano disponibili;
  - alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Consiglio comunale.
 I proventi derivanti dalla monetizzazione dei posti auto saranno destinati alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune nella sottozona interessata dall’intervento.”.
- Controdeduzione: si intende integrare l’alinea dell’ultimo punto con quanto segue: “Qualora non sia possibile realizzare parcheggi nella sottozona per un’obiettivo mancanza di spazi, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di posti auto in sottozone limitrofe.”

#### 2° punto

- Tabella “EG3”: non si concorda con le modifiche introdotte dal punto di vista formale. Si chiede, pertanto, di inserire nella tabella vigente in calce alla stessa le seguenti due nuove note:
  - “NB2: sul mappale distinto al catasto al Fg. 11 mappale 54 ricadente nella sottozona Eg87, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 4, per le destinazioni d’uso di cui all’art. 10 comma 3 lettere h), l), z) e dd) ad esclusione della possibilità di realizzare l’alloggio di conduzione. I manufatti realizzati dovranno essere rimossi alla cessazione di ogni attività di tipo agro-silvo-pastorale.”;
  - “NB3: nella sottozona Eg8 è ammessa la destinazione di cui al comma 3, ad usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale, lettera dd).”.
- Nessuna controdeduzione, e dunque l’osservazione dell’ufficio regionale competente in materia di urbanistica viene accettata e fatta propria nel testo della variante non sostanziale;

#### 3° punto

- Sottozona Fb5: in merito alla riduzione dell’area a servizio ri10, si constata l’esistenza, sui terreni interessati da detto servizio, di un parcheggio. Si chiede di verificare l’esatta perimetrazione del parcheggio esistente, qualora pubblico, e se, con l’introduzione della variante, la dotazione di posti auto e di verde pubblico sia compromessa.

- **Precisazione:** la destinazione dell'area resta ri10 facendo rilevare che attualmente la zona è parzialmente occupata da un parcheggio pubblico provvisorio.

UDITO il consigliere Roberto Fois chiedere se quest'ultima precisazione ha delle conseguenze in merito alla vendita del fabbricato di Champeille e delle eventuali aree a parcheggio, al posizionamento della scuola provvisoria e se nella stima del fabbricato di Champeille c'erano anche i terreni dietro casa Soeur Martine;

UDITO il Vice Sindaco rispondere che, a seguito della riduzione dell'area vincolata a ri10, per quanto riguarda il posizionamento della scuola provvisoria non ci saranno problemi, che la porzione dell'area posta dietro la casa Soeur Martine potrà essere venduta per l'eventuale realizzazione di parcheggi, e che queste aree non sono state oggetto della perizia di stima dell'architetto Venneri;

DATO ATTO che la presente variante non sostanziale al piano regolatore prenderà per coerenza progressiva il numero 26/2;

CONSIDERATA la suindicata variante opportuna e rispondente a reali esigenze di messa a punto dello strumento urbanistico;

RICHIAMATO l'articolo 21, comma 2, lettera l) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" di seguito riportato:

*Art. 21*

*(Competenze del Consiglio comunale) <sup>(12)</sup>*

*1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.*

*2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:*

*...*

*l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;*

*...*

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 1, lettera f) del vigente Statuto comunale di seguito riportato:

*Art. 7*

*Consiglio comunale e sue competenze*

*1. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, dal regolamento regionale 03.02.1999, n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995, n. 4 in materia di sua costituzione, al consiglio competono altresì i seguenti atti:*

*...*

*f) Le varianti ai Piani territoriali ed urbanistici;*

*...*

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, reso dal **Responsabile del Servizio tecnico**;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTA la legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 “Normativa Urbanistica e di Pianificazione Territoriale della Valle d’Aosta” ed in particolare l’art. 16;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento interno del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

VISTO l’esito della votazione;

### DELIBERA

DI CONTRODEDURRE alle osservazioni pervenute da parte dell’ufficio regionale competente in materia di urbanistica nel seguente modo:

1° punto

- Articolo 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero) comma 6, 9, 10: si chiede di completare la norma modificando, dopo le parole “l’autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata a:”, i due alinea proposti dalla variante nel modo seguente:
  - “- all’acquisizione o l’affitto di posti auto, già realizzati dal Comune, che a seguito della verifica della dotazione dei posti auto, risultano disponibili;
  - alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Consiglio comunale.I proventi derivanti dalla monetizzazione dei posti auto saranno destinati alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune nella sottozona interessata dall’intervento.”
- Controdeduzione: si intende integrare l’alinea dell’ultimo punto con quanto segue: “Qualora non sia possibile realizzare parcheggi nella sottozona per un’obiettivo mancanza di spazi, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di posti auto in sottozona limitrofe.”

2° punto

- Tabella “EG3”: non si concorda con le modifiche introdotte dal punto di vista formale. Si chiede, pertanto, di inserire nella tabella vigente in calce alla stessa le seguenti due nuove note:
  - “NB2: sul mappale distinto al catasto al Fg. 11 mappale 54 ricadente nella sottozona Eg87, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 4, per le destinazioni d’uso di cui all’art. 10 comma 3 lettere h), l), z) e dd) ad esclusione della possibilità di realizzare l’alloggio di conduzione. I manufatti realizzati dovranno essere rimossi alla cessazione di ogni attività di tipo agro-silvo-pastorale.”;
  - “NB3: nella sottozona Eg8 è ammessa la destinazione di cui al comma 3, ad usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale, lettera dd).”.
- Nessuna controdeduzione, e dunque l’osservazione dell’ufficio regionale competente in materia di urbanistica viene accettata e fatta propria nel testo della variante non sostanziale;

3° punto

- Sottozona Fb5: in merito alla riduzione dell'area a servizio ri10, si constata l'esistenza, sui terreni interessati da detto servizio, di un parcheggio. Si chiede di verificare l'esatta perimetrazione del parcheggio esistente, qualora pubblico, e se, con l'introduzione della variante, la dotazione di posti auto e di verde pubblico sia compromessa.
- **Precisazione:** la destinazione dell'area resta ri10 facendo rilevare che attualmente la zona è parzialmente occupata da un parcheggio pubblico provvisorio.

DI APPROVARE la variante non sostanziale n. 26/2 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.16 della lr 11/98, relativa ad alcune modifiche delle norme tecniche di attuazione, composta dalla relazione descrittiva delle scelte e della loro motivazione predisposta dall'UTC allegata alla presente per farne integrante e sostanziale, a seguito delle modifiche proposte nelle controdeduzioni di cui sopra;

DI DARE ATTO che la variante non sostanziale al P.R.G.C. risulta coerente con il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13;

DI DARE ATTO che l'approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. seguirà le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 11/98 e pertanto la variante assumerà efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica;

DI DARE INCARICO al tecnico incaricato di effettuare le modifiche introdotte a seguito delle controdeduzioni approvate come sopra riesortato;

DI DARE INCARICO al responsabile del Servizio Tecnico di provvedere all'invio al Bollettino ufficiale della Regione, della presente deliberazione del Consiglio comunale;

DI DARE INCARICO al responsabile del Servizio Tecnico di provvedere a trasmettere la presente deliberazione, con gli atti della variante nei prossimi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica;

DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio Tecnico comunale, per quanto di sua competenza, ai fini dell'espletamento delle procedure per l'approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C.;

DI DARE ATTO che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico.

FC/MR

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.  
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 24/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_